



Comune di
Zola Predosa

REGOLAMENTO

per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 17/04/2013

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Pag. 4

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - PRINCIPI REGOLAMENTARI

TITOLO II- MODALITA' DI REGISTRAZIONE ED INFORMATIVA

Pag. 5

ART. 4 - REGISTRAZIONE

ART. 5 - INFORMAZIONE

TITOLO III- RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DAL COMUNE

Pag. 6

ART. 6 - RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHÉ DIFFUSIONE

ART. 7- MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI-RESPONSABILITÀ

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

TITOLO IV- FACOLTA' DI RIPRESA DA PARTE DI PERSONE O ENTI DIVERSI DAL COMUNE

Pag. 6

ART. 9 - RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

ART. 11 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI

ART. 12 - COSTI, MODALITÀ E UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO

ART. 13 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

TITOLO V- RIPRESE DELLE SEDUTE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Pag. 9

ART. 14 - RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

ART. 15 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

TITOLO VI- MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE E DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Pag. 10

ART. 16 - DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO)

ART. 17 - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

TITOLO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Pag. 11

ART. 18 - RISPETTO DELLA PRIVACY

ART. 19 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ART. 20 - TUTELA DEI MINORI

ART. 21 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

TITOLO VIII- NORME DI CHIUSURA

Pag. 12

ART. 22 – INTERVISTE

ART. 23 - NORME DI RINVIO

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO: SCHEMA MODELLO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva delle riunioni pubbliche, ordinarie, straordinarie e aperte, del Consiglio Comunale di Zola Predosa.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Zola Predosa perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di disciplinare l'attività di ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale implementando ulteriormente l'informazione, ma comunque tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Art. 3 - Principi regolamentari

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dall'Ente o tramite proprio incaricato;
 - b) riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio esclusivo del diritto di cronaca.
2. Non sono ammesse altre tipologie di ripresa.
3. Nel caso di mancata ripresa da parte del Comune, le sedute pubbliche del Consiglio comunale potranno essere effettuate da soggetti terzi previa acquisizione di apposita ed obbligatoria autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale.
4. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, tramite uno dei canali richiamati dal precedente art. 1, dovrà essere effettuato con il rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle Leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Titolo II - Modalità di registrazione ed informativa

Art. 4 - Registrazione

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi ed impianti propri, o attraverso proprio incaricato esterno alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Nel caso di mancata ripresa da parte del Comune, le sedute pubbliche del Consiglio comunale potranno essere effettuate da soggetti terzi, previa acquisizione di apposita ed obbligatoria autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale nel rispetto del presente regolamento e, nello specifico, delle norme contenute nel successivo Titolo IV.
3. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale per il loro ruolo istituzionale, e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
4. Tali figure non possono non autorizzare le riprese audio-video relative ai loro interventi né in alcun modo impedire le riprese audio-video.
5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti/relatori del Consiglio comunale.

Art. 5 - Informazione

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, richiama i componenti del Consiglio, della Giunta comunale ed ogni soggetto partecipante a vario titolo ai lavori consiliari, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Titolo III - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune

Art. 6 - Riprese audio e video nonché diffusione

1. Il Comune di Zola Predosa effettua direttamente le riprese, con contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Art. 7 – Modalità delle riprese audio-video dei lavori - Responsabilità

1. La ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione, con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 8 - Pubblicazione delle riprese

1. Le pubblicazioni delle riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale di Zola Predosa.
2. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un tempo non inferiore a n. 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione che, salvo motivati impedimenti, avverrà entro i tre giorni successivi allo svolgimento dei lavori consiliari.

Titolo IV - Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

Art. 9 - Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego

1. Persone o Enti che intendono effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio in conformità allo schema di modello allegato.
2. I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- ✓ Generalità anagrafiche (del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati da rilevare e degli Operatori addetti al servizio di audio video riprese);
 - ✓ modalità delle riprese;
 - ✓ finalità perseguite;
 - ✓ modalità e tempi di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita) e URL e canali di riferimento.
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
 4. Il Presidente del Consiglio, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda, per i quali deve rilasciare il diniego.
 5. Sia per l'autorizzazione che per il diniego, il Presidente compilerà la parte a lui riservata del modello di cui al comma 1, motivando l'eventuale diniego.
 6. Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio comunale e sarà cura dell'Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
 7. Nel caso di mancata trasmissione del provvedimento, prima dell'inizio della seduta consiliare e comunque non oltre le sei ore antecedenti l'inizio programmato della stessa, non vige il principio del silenzio-assenso.
 8. Il soggetto che effettua le riprese è tenuto a fornirne gratuitamente copia integrale al funzionario responsabile del servizio competente. Tale copia sarà pubblicata sul sito dell'Ente.

**Art. 10 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni
e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si obbligano:
 - ✓ a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezzora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
 - ✓ a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
 - ✓ a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
 - ✓ a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.
2. I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy.
3. Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato ogni e qualsivoglia responsabilità civili e/o penali in caso di violazione dei principi contenuti nel presente Regolamento.

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

Art. 11 - Organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
 - ✓ può autorizzare, se tecnicamente possibile, le riprese contestuali da parte di più richiedenti nella medesima seduta; nel caso di più richieste verrà comunque rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
 - ✓ può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
 - ✓ può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
 - ✓ può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
 - ✓ vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - ✓ dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.
2. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.
3. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà dare atto nel processo verbale della seduta.

Art. 12 - Costi, modalità e utilizzo del materiale registrato

1. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio comunale si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, il cui utilizzo è gratuito.

Art. 13 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si obbligano:
 - ✓ a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - ✓ a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - ✓ a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente;
 - ✓ a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc);
 - ✓ a non esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese. Non sono escluse comunque, nel succedersi degli eventi, brevi notazioni informative.

3. Giudizi e valutazioni sul dibattito consiliare, nello svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica garantiti dall'art. 21 della Costituzione, troveranno la loro sede naturale nei programmi di commento e di approfondimento.
4. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, non saranno più ammessi ad effettuare riprese e verranno sanzionati con una multa dell'ammontare variante da € 1.000,00 a € 6.000,00.

Titolo V - Riprese delle sedute effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 14 - Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche, con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente comunicata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali - e in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video - rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del Responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio/televisiva per conto della quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
3. Il Presidente del Consiglio comunale dà notizia della presenza di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive ai presenti in sala e della circostanza viene dato atto, dal Segretario Comunale, o suo sostituto, nel processo verbale della seduta.

Art. 15 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari, anche esclusivamente in formato audio, da parte di testate giornalistiche, emittenti radio o televisive deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D. Lgs. 30-6-2003, n. 196, e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Ai giornalisti è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese senza arrecare disturbo ai lavori consiliari. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso riconosciuta agli interessati – ovvero il Consiglio comunale in persona del suo Presidente, o, eventualmente, anche singoli componenti ed a quanti partecipano a vario titolo ai lavori consiliari – la facoltà di esercitare direttamente, presso la testata giornalistica,

- emittente radio o televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
3. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive, per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo VI - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Art. 16 - Diffusione via internet in tempo reale (streaming video)

1. Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali e svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Art. 17 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

1. Le riprese audio-video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal soggetto privato richiedente, saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III – art. 8 comma 2°.
2. Al termine del periodo previsto per la pubblicazione le riprese vengono conservate su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010) in materia di archivio informatico e sono quindi distrutte a cura del Responsabile del trattamento dati nei termini temporali stabiliti.
3. Nei confronti delle video registrazioni non è esercitabile il diritto di accesso in quanto non costituenti documento amministrativo.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, scaduti i termini di pubblicazione previsti, può comunque concedere l'accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca previa motivata richiesta.

Titolo VII - Disposizioni in materia di privacy

Art. 18 - Rispetto della privacy

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.
3. E' facoltà del Presidente del Consiglio, nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto nei precedenti commi, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della Forza Pubblica.
4. Solo nei casi di riprese senza trasmissione in diretta della seduta consiliare, ciascun Amministratore può, motivatamente, chiedere al Presidente del Consiglio comunale, prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale, di non divulgare le riprese che lo riguardano personalmente ovvero, successivamente, di rimuoverle dal sito del Comune laddove esse fossero già state pubblicate. Spetta al Presidente, d'intesa con il Responsabile del trattamento dati, e previo accertamento della fondatezza delle motivazioni con riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, accogliere o meno la richiesta. Eguale facoltà può essere esercitata nei confronti delle riprese effettuate da soggetti privati e in corso di pubblicazione o pubblicate su altri siti.

Art. 19 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003 il Presidente del Consiglio comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 18, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazione effettuate.

Art. 20 – Tutela dei minori

1. Nel caso di partecipazione ai lavori del Consiglio comunale di soggetti minori sono di norma vietate le riprese audio-visive in streaming o in differita se non espressamente autorizzate da chi esercita legalmente la patria potestà.
2. Per la specifica tutela dei minori, il presente regolamento rimanda espressamente alla normativa vigente in materia.
3. La divulgazione di dati ed immagini attinenti ai minori dovrà essere sempre attentamente valutata.
4. Le riprese dei minori da parte dei soggetti di cui al Titolo IV sono sempre vietate.

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Mario Giuliani

Art. 21 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Zola Predosa è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio comunale.
3. Il gestore privato, qualora fosse eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet dell'Ente è egualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che le rileverà (cfr. art. 9).

Titolo VIII - Norme di Chiusura

Art. 22 - Interviste

1. Amministratori potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.